

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 20/04/2005

n. 8248

Parti: Soc. Acque Bufardo Torrerossa C. Daidone

Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 4

Classificazioni: COMPETENZA CIVILE - Competenza per territorio: diritti di obbligazione - - in genere

Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsì, sono da considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il forum rei sitae), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli art. 18 e 19 c.p.c., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice. Pertanto, qualora si chieda la ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella, nascente dal contratto di fornitura, di pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso.

Utente: SERGIO CAPASSO - www.iusexplorer.it - 03.02.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156